

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2020 in via telematica si sono incontrati:

l'azienda FRIGO SYSTEM SPA rappresentata da Caretta Lucio
e le OO.SS.

Filcams CGIL rappresentata da Ferretti Emanuele

Fisascat CISL rappresentata da Campeotto Dario

Uiltucs rappresentata da Franzoni Stefano

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda Frigo System Spa, con sede legale in Romano d'Ezzelino, Via Nardi, n. 41, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 67 dipendenti occupati sul territorio nazionale nelle seguenti province: Vicenza, Verona, Padova, Venezia, Pordenone, Bolzano, Torino, Piacenza, Genova, Bologna e Cagliari. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18.

PREMESSO CHE:

- 1) il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'azienda Frigo System Spa, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19";
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi ha portato alla chiusura, in alcune giornate, di qualche filiale, a causa del forte calo di clientela registrato;
- 3) le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 16/03/2020 al 31/08/2020 nelle unità operative indicate e secondo le modalità riportate nell'Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità operativa;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) l'accesso al succitato trattamento viene riconosciuto, in base alle disposizioni contenute nell'art. 41 del Decreto-Legge 08.04.2020 n. 23, anche al lavoratore assunto in data 16/03/2020 in forza di lettera di impegno all'assunzione sottoscritta in data 31/01/2020, non menzionato nell'informativa trasmessa alle OO.SS. il 1° aprile 2020 in quanto escluso dal trattamento di integrazione salariale ex art. 22 c. 3 del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18;
- c) la causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- d) la Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni;
- e) il presente accordo ha validità per tutti i lavoratori dislocati nelle unità operative dell'Azienda situate sull'intero territorio nazionale;
- f) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa



Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 16/03/2020 al 31/08/2020 inclusi, per n. 67 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 2625 per il personale operante presso le unità operative indicate nell'Allegato 1;


- g) in merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità operative interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
- h) al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga determinerà in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto erogato da parte dell'Inps determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito a tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario l'azienda concederà, su espressa richiesta degli stessi, il pagamento anticipato della 13^{ma} e 14^{ma} mensilità per la parte corrispondente ai ratei maturati fino al momento della richiesta a condizione che l'Inps non abbia già provveduto alla liquidazione delle integrazioni salariali;
- i) la riduzione delle ore avverrà di norma con apposita programmazione comunicata ai lavoratori su base settimanale e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo bisogno lavorativo non astrattamente prevedibile in egual misura per tutte le filiali d'Italia;
- j) durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore;
- k) il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18;
- l) le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre, si danno atto che non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS. la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori;
- m) l'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'Inps, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa;
- n) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;

Letto, confermato e sottoscritto.

Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs



Erigo System Spa

